



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA**  
**SEZIONE CIVILE**

*Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali*

\*\*\*\*\*

riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - dott. Paolo Puzone        | <i>Presidente</i>   |
| - dott. Alessandro Pellegri | <i>Giudice rel.</i> |
| - dott. Ilario Ottobriano   | <i>Giudice</i>      |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO di OMOLOGAZIONE**

*(art. 180 L.F.)*

nel procedimento per concordato preventivo rubricato al n. **9/2018 R.C.P.**

e nel giudizio di omologazione n. **1767/2019 R.G.A.C.C.**

\*\*\*\*\*

- Letto ed esaminato il ricorso formulato a norma degli artt. 160 e 161 commi 1-4 L.F. (c.d. ricorso "pieno"), depositato in data **05 Giugno 2018** [REDACTED] nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, **Partita** [REDACTED], corrente in [REDACTED];
- visto il decreto, depositato in data 20.07.2018, con cui il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
- costituito il contraddittorio sulla domanda di omologazione all'udienza tenuta, a norma dell'art. 180 L.F., in data **26.09.2019** in forma monocratica dal G.D.;
- rilevato che a tale udienza il Pubblico Ministero ha formulato a verbale richiesta per la dichiarazione di fallimento del debitore (essendo comunque pendente anche istanza di fallimento depositata in data 15.11.2017 proposta da un creditore);
- ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 9 e 161 L. fall.;



- rilevato che, a scioglimento della riserva di riferire al Collegio assunta dal G.D. all'udienza monocratica tenuta in data **26.09.2019**, in accoglimento di apposita istanza successivamente depositata dal debitore, il Collegio ha fissato al giorno **17.01.2020** udienza collegiale per l'approfondimento della discussione sulla domanda di omologazione e sui rilievi critici formulati dal Tribunale con provvedimento collegiale depositato in data 13.11.2019;
- a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenuta in data **17.01.2020**;

## OSSERVA

### Chiusura del sub-procedimento ex art. 173 comma terzo L.F.

Si premette che l'apertura del suddetto procedimento ha preso le mosse dagli elementi di criticità evidenziati dal Commissario Giudiziale dr. Marco Pio Lavaggi nel parere motivato ex art. 180 LF datato 13.09.2019 (ove egli ha rinviato altresì alle osservazioni svolte nella precedente relazione ex art. 172 LF).

Tali rilievi hanno dato la stura agli approfondimenti che il tribunale ha ritenuto di svolgere.

La duplice circostanza, che il concordato risultasse (alla data in cui il Tribunale ha formulato i suddetti rilievi) già approvato dai creditori con maggioranze superiori alle soglie minime previste dalla legge e che il commissario, nonostante le perplessità manifestate, avesse espresso parere sostanzialmente favorevole, non è stata considerata dal tribunale ostativa alla effettuazione di rilievi analitici (svolti nel decreto di fissazione udienza depositato in data 13.11.2019) ed anzi nella ritenuta piena osservanza del principio del contraddittorio, non è stata considerata ostativa alla fissazione di ulteriori udienze di discussione e di approfondimento allo scopo di chiarire ogni perplessità emersa.

Infatti, si ritiene che, norma dell'art. 173 comma terzo L.F., in linea teorica ed astratta, la revoca della ammissione al concordato possa essere pronunciata *"se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato"*.

Il termine ultimo per la revoca è costituito ~~non dall'art. 173~~ fissata per l'omologazione ma) dal deposito del decreto di omologazione.

Secondo tale peculiare fattispecie normativa non occorre alcuna legittimazione attiva di alcun soggetto particolare a chiedere tale pronuncia, potendo, in ipotesi, l'inammissibilità del concordato risultare dagli atti ed essere dichiarata d'ufficio dal tribunale (posto che il rigetto della domanda di omologazione costituisce l'altra faccia della medaglia dell'accoglimento di tale domanda, potendo ogni giudizio avere un duplice alternativo esito anche in mancanza di opposizioni provenienti da soggetti a ciò legittimati).



Neppure la circostanza che il concordato abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei creditori appariva ostativa alla fissazione di udienze di discussione e di approfondimento su tali rilievi.

Infatti, ai creditori compete in via esclusiva unicamente un giudizio sulla convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare [la giurisprudenza di legittimità - attraverso tre pronunzie del 2017 (Cass., 27 Febbraio 2017, n. 4915; 7 Aprile 2017, n. 9061; 5 Luglio 2017, n. 22691), successivamente sempre confermate fino ad oggi (Cass. 27 Settembre 2018, n. 23315; 1° Marzo 2018, n. 4790; 18 Luglio 2019, n. 19467), che hanno trovato seguito anche nella giurisprudenza di merito (App. Bologna, 17 Dicembre 2018), ha condivisibilmente specificato e cristallizzato i termini concreti del controllo giudiziale sul concordato].

Alla luce della citata giurisprudenza, appare necessario che tale giudizio abbia ad oggetto una proposta concordataria plausibile, ossia ammissibile e fattibile con ragionevole certezza o con elevata probabilità sul piano giuridico ed economico.

E' parso dunque al tribunale di avere il potere-dovere, che conserva fino al deposito del decreto di omologazione, di effettuare un sindacato rigoroso e approfondito sulla effettiva e concreta idoneità del concordato a conseguire, complessivamente e per ciascun creditore, gli obiettivi specificamente individuati che costituiscono oggetto di una vera e propria obbligazione giuridica a carico del debitore.

Nel parere ex art. 180 LF il Commissario Giudiziale aveva espresso, sia direttamente sia mediante rinvio alla precedente relazione ex art. 172 LF, varie riserve e limitazioni: pur non ritenendole sciolte e chiarite, il Commissario Giudiziale aveva espresso parere sostanzialmente favorevole principalmente poiché aveva ritenuto che il fallimento non avrebbe rappresentato una "soluzione migliorativa per gli interessi dei creditori" e che l'attivo realizzabile avrebbe consentito di soddisfare i creditori chirografari in misura maggiore del limite minimo di legge (20%) ed anzi finanche in misura eventualmente pari al 100%.

Tuttavia il Collegio, ritenendo di applicare i principi giurisprudenziali sopra ricordati circa la funzione, il contenuto e lo scopo del controllo giudiziale, ha ritenuto di svolgere i citati approfondimenti sulle riserve espresse dal commissario.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, all'udienza collegiale sopra citata, il debitore ha offerto chiarimenti che appaiono sufficientemente esaustivi a tutti i rilievi processuali e sostanziali sviluppati dal tribunale nel decreto collegiale depositato in data 13.11.2019.



Il rilievo processuale trae origine dalla osservazione del Commissario giudiziale, nel parere a norma dell'art. 180 comma secondo L.F., secondo cui il debitore, nel secondo ricorso, non fa alcun cenno alla circostanza che la seconda procedura sia nuova ed autonoma *"facendo anzi frequentemente riferimento al ricorso depositato in data 24.01.2018 e considerando il deposito del piano e proposta in data 05.06.2018 come una naturale conseguenza procedurale dello stesso"* (parere cit., pag. 4).

Dal punto di vista processuale, all'esito dell'udienza collegiale tenuta in data 17.01.2020 sulla base dell'istanza del 18.11.2019, appare condivisibile l'osservazione del debitore secondo cui la giurisprudenza di legittimità consente la rinuncia al concordato preventivo in bianco e il ricorso per concordato preventivo pieno (Cass., 6277/2016 confermata nel 2019).

Conseguentemente, perdono rilevanza giuridica concreta i rilievi che il commissario stesso e il G.D. avevano mosso a carico dell'imprenditore nella pregressa procedura di concordato preventivo c.d. "in bianco" (successivamente rinunciata) per sospetta violazione degli obblighi informativi.

Sul piano sostanziale appare parimenti condivisibile la difesa secondo cui un atto anteriore alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo può astrattamente rilevare quale atto in frode ai creditori (se oggettivamente pregiudizievole almeno in via potenziale per i loro interessi) ma non assume in concreto tale rilevanza se non è stato occultato dal debitore e scoperto dal commissario ed inoltre se non era tale che, se conosciuto dai creditori, avrebbe presumibilmente comportato una loro valutazione diversa e negativa della proposta:

- tali principi giuridici sono stati formulati con particolare chiarezza dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3543/2014 (che a sua volta richiama Cass. 13817/2011) nella cui motivazione si legge testualmente: *"In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, secondo il procedimento disciplinato dalla L. Fall. art. 173, dopo la riforma di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la nozione di atto in frode, che opera – ai sensi del primo comma della disposizione fallimentare cit. – quale presupposto per detta revoca, esige – alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 preleggi – che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, coí tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi*



della procedura o dai creditori (alla stregua di detto principio, il S.C. ha ritenuto estraneo alla qualificazione di "atto di frode" il comportamento del debitore che, già nel ricorso, aveva indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, erano stati ritenuti suscettibili di depauperare il detto patrimonio);

- ai fini della adozione del presente provvedimento, assume particolare rilevanza la circostanza che, recentemente, la Corte di Appello di Genova, nella sentenza n. 9/2020 pubblicata il 30.01.2020, ha fatto propri tali principi dichiarando espressamente di condividerli e facendone effettiva applicazione nel caso deciso, in tal modo offrendo a questo Tribunale più sicuri e più precisi parametri giurisprudenziali di riferimento, aventi certa attualità, effettività e condivisibilità anche all'interno di questo specifico Distretto;
- la stessa Corte territoriale ha espressamente ed ampiamente citato e riportato, nella propria sentenza, la medesima giurisprudenza sopra richiamata, soggiungendo inoltre testualmente quanto segue: *"Con successive pronunce la Suprema Corte ha peraltro chiarito che, nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale, ai sensi della L. Fall., art. 173, rientrano non solo quelli "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche situazioni di fatto che, pur essendo state dichiarate dal proponente (e quindi non scoperti dal C.G.), sono state esposte in modo inadeguato, sì da incidere sulla valutazione espressa dal ceto creditorio, nel senso che, se compiutamente evidenziate, avrebbero presumibilmente comportato, da parte dei creditori concordatari, una valutazione diversa e negativa"* (così, App. Genova, sentenza cit., pag. 31, punto n. 14, ove cita altresì in termini Cass. 12533/2014, Cass. 1685/2018 e Cass. 15013/2018).

Nella specie può conclusivamente ritenersi che, riesaminati ed interpretati complessivamente e sistematicamente entrambi ricorsi (in bianco e pieno), ivi compresa la documentazione ad entrambi allegata, il debitore abbia portato a conoscenza dei creditori con sufficiente chiarezza e completezza entrambi i contratti di affitto di azienda stipulati anteriormente alla instaurazione della procedura di concordato preventivo (su tali affitti il Commissario Giudiziale aveva espresso varie perplessità sia nel parere ex art. 180 LF, pag. 5, sia, anteriormente, nella relazione ex art. 172 L.F., pagg. 19, 20, lasciandone trasparire il carattere oggettivamente pregiudizievole, almeno in via potenziale, per gli interessi del ceto creditorio quali atti suscettibili di depauperare il patrimonio del debitore).



I rilievi critici svolti a carico della perizia di parte allegata al ricorso c.d. "pieno", pur in linea di principio meritevoli di conferma, appaiono in concreto superati dalla condivisibile osservazione fattuale e sostanzialistica che il valore stimato dell'attivo concordatario, quand'anche ridimensionato in conformità all'esito della stima d'ufficio svolta successivamente alla ammissione del concordato preventivo, appare in ogni caso adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissi dal debitore nella proposta concordataria o quanto meno appare adeguato al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge per l'ammissibilità e la legittimità del concordato liquidatorio (ossia, segnatamente, il pagamento dei creditori chirografari in misura almeno pari al 20% dell'ammontare complessivo dei loro crediti).

Correlativamente e conseguentemente sembra poter venir meno o quanto meno attenuarsi anche la rilevanza giuridica concreta dei rilievi critici mossi a carico della attestazione allegata al ricorso c.d. "pieno" (nonostante che i suddetti rilievi meritino piena conferma in astratto ossia in linea generale ed in via di principio sul piano della valutazione di conformità di tale elaborato a quelle che appaiono essere le migliori *leges artis*).

#### La proposta ed il piano in sintesi.

Il debitore ha proposto un concordato liquidatorio puro basato sulla *cessio bonorum* avente ad oggetto l'intero patrimonio aziendale e personale dell'imprenditore, individuale persona fisica (il cui decesso, recentemente sopravvenuto in pendenza del presente procedimento, non incide su quest'ultimo, da intendersi proseguito "dal successore universale o in suo confronto" a norma dell'art. 110 c.p.c.).

Non avendo ricevuto manifestazioni di disponibilità alla cessione in compravendita dell'intera azienda l'imprenditore ha proposto una liquidazione atomistica (facendo salve eventuali possibilità di cessione aziendale finora non concretamente avveratesi).

L'attivo è costituito da 12 immobili (essendo i beni mobili registrati ed il magazzino stati stimati dallo stesso ricorrente con valore nullo e così sostanzialmente anche i crediti, considerati dallo stesso proponente alcuni prescritti altri non verosimilmente passibili di riscossione altri ancora passibili di riscossione oltre il termine di 36 mesi dalla omologa previsto per l'adempimento del concordato).

Il debitore ha stimato (tramite proprio perito di fiducia) il valore di liquidazione dell'attivo concordatario in Euro 1.368.950,00 (così ridotto rispetto al valore di mercato dal medesimo stimato in Euro 2.616.940,00) e, tramite il proprio attestatore, il passivo concordatario complessivo in Euro 1.008.475,51.



La veridicità di tali stime (così come la completezza della documentazione) è stata attestata dall'attestatore.

Le percentuali di pagamento che il debitore si è impegnato a corrispondere ai creditori sono specificate a pagina 16 del ricorso (cui si rinvia per i dettagli) e possono così sommariamente sintetizzarsi: pagamento in misura pari al 100% di tutte le spese di giustizia, dei crediti dei lavoratori, dei professionisti, tributari e contributivi nonché del creditore ipotecario Carige; pagamento in misura pari ad almeno il 20% (salvo misura maggiore nel caso di maggior realizzo) dei creditori chirografari.

Il piano prevede che la vendita degli immobili sia effettuata tramite le procedure competitive previste dagli articoli 182 e 107 LF ad opera di un liquidatore per la cui individuazione il ricorrente si rimette al tribunale.

Il termine per il completamento dell'integrale adempimento della proposta e del piano è fissato in mesi 36 (anni 3) decorrenti dalla data della omologazione.

In particolare il debitore propone una scansione cronologica di massima che può sommariamente sintetizzarsi come segue: pagamento delle spese di giustizia entro mesi 6 dalla omologazione; pagamento delle spese di conservazione degli immobili in costanza di concordato mano a mano che si presenteranno; pagamento dei compensi ai professionisti entro mesi 12 dalla omologazione; pagamento dei creditori muniti di privilegio generale e speciale entro mesi 2 dalla omologazione; pagamento dei creditori chirografari (nella misura minima sopra ricordata, salvo maggior realizzo) entro mesi 36 dalla omologazione.

Il piano prevede inoltre che i riparti parziali siano eseguiti entro 120 giorni dal "perfezionamento" dei singoli atti di vendita (pag. 18 del ricorso) o comunque e forse più precisamente dall'incasso del saldo del singolo atto di vendita (ndr).

Dal punto di vista procedimentale si rileva ed osserva quanto segue:

- in data 14.03.2019 si è svolta l'adunanza dei creditori;
- il commissario ha comunicato, in data 24.05.2019, che le espressioni di voto favorevole, manifestate nella suddetta adunanza e nel termine di legge dei venti giorni successivi, hanno rappresentato il 57,53% dei crediti ammessi al voto;
- pertanto la percentuale dei voti favorevoli al piano e alla proposta concordataria ha superato quella minima, pari al 50%+1, prevista per la approvazione del concordato da parte dei creditori ammessi al voto;
- un creditore dissenziente ha espresso voto contrario ma nessuno ha proposto opposizione all'omologazione;



- nel parere motivato, ex art. 180 LF, datato 13.09.2019, il Commissario Giudiziale dr. Marco Pio Lavaggi, *“pur con le riserve e le limitazioni esposte”* (nel parere stesso alle pagine 4 e 5 e nella precedente relazione ex art. 172 LF cui ha espressamente rinviato per maggiori dettagli) ha espresso un “parere sostanzialmente favorevole alla proposta di concordato preventivo”.

In conclusione, all’esito degli approfondimenti svolti in contraddittorio sulle riserve espresse dal commissario e sui rilievi critici effettuati dal tribunale, il concordato può complessivamente essere omologato.

Trattandosi di concordato liquidatorio o con cessione dei beni, trova applicazione l’art. 182 comma primo L.F. alla cui stregua *“il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”* secondo quanto specificato nel seguente dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Sezione civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione collegiale specificata in epigrafe:

- omologa il concordato preventivo n. 9/2018 cui si riferisce il ricorso depositato in data 05 Giugno 2018 [redacted] nella sua qualità di titolare firmatario dell’impresa individuale con ditta [redacted] Partita I.V.A [redacted]
- conferma quale Commissario Giudiziale il dr. Marco Pio Lavaggi e quale giudice delegato il dr. Alessandro Pellegri;
- nomina **liquidatore** il dr. Marco Molendi (ODCEC Massa Carrara);
- nomina quali componenti del comitato dei creditori, che dovranno nominare il presidente del comitato ai sensi e con le modalità dell’art. 40 LF: Lube; GP Sofà; Progetto Home;
- dispone le seguenti modalità di liquidazione e di esecuzione del concordato: il **liquidatore**, sotto il controllo ed approvazione del commissario giudiziale, provvederà entro sessanta giorni dall’omologazione, previa presentazione dei titoli da parte dei creditori se mancanti, ad aggiornare l’elenco dei creditori; il liquidatore dovrà redigere rapporti periodici ai sensi dell’articolo 33 L.F., quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, provvedendo con periodicità semestrale dalla nomina e comunicando a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171 L.F., secondo comma; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni



iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori; alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter L.F., in quanto compatibili; la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice; per le operazioni di liquidazione dell'attivo il liquidatore dovrà effettuare le pubblicità seguenti: l'inserzione di un sintetico avviso, contenente i principali dati che possono interessare il pubblico, sul Portale Vendite Pubbliche, su rete internet all'indirizzo web [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) (iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 e già predisposto per interoperare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA, oltre che in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei gestori delle vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformità delle regole tecnico - operative stabilite con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 32) e relativi servizi correlati (oltre al servizio GPS Aste, Gestionale Aste e mail target) - [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) - [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it) e relativa sezione Aste Giudiziarie del Tribunale di Massa [www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it); sui seguenti quotidiani con le seguenti modalità: "La Nazione ed. Massa Carrara" nelle pagine locali dedicate alle vendite giudiziarie del Tribunale di Massa; "Il Sole 24 ore" pagina nazionale dedicata al Tribunale di Massa (per beni con valore di stima maggiore di Euro 50.000,00) su Free press "Rivista Aste Giudiziarie Tribunale di Massa" free press "Rivista delle Aste Giudiziarie edizione Lombardia" dedicato alle vendite Giudiziarie dei Tribunali della Lombardia editi e distribuiti dal Gruppo Edicom; inoltre nei seguenti servizi di pubblicità complementare: scheda informativa su "Canale Aste " - web TV [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it) regolarmente iscritto nell'elenco Ministeriale edita da Edicom Finance Srl e dedicato alle vendite immobiliari;

- Servizio "Gestionale Aste" con inserimento degli avvisi di vendita sui principali portali Internet immobiliari privati; il collegio dispone inoltre:

- a) che tutti gli adempimenti pubblicitari sopra indicati siano richiesti, tempestivamente e comunque almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte, a cura del liquidatore al Gruppo



Edicom sede di Rovigo, Via Verdi, 2 Rovigo tel. 0425 460355 Fax 0425.461490, e-mail [info.massa@ediservicesrl.it](mailto:info.massa@ediservicesrl.it) - sede operativa Via San Donà 28/b int. 1 – Venezia – Mestre tel. 0415369911 fax 041 5351923, numero verde 800630663 per gli utenti), individuata dal Tribunale come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet privati, sul portale delle vendite pubbliche e sui giornali;

b) che la società Gruppo Edicom dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati almeno **45 giorni prima dell'udienza di vendita deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte, con permanenza degli avvisi su tutti i siti internet sopra indicati per l'intero periodo;**

c) che la documentazione da pubblicare sia **preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;**

- d) che il liquidatore è responsabile:
- di trasmettere al Gruppo Edicom la contabile (in formato elettronico RT-p7m) di avvenuto versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul "portale delle vendite pubbliche";
  - di verificare la correttezza della pubblicità sul portale, sui siti internet e sui quotidiani aventi supporto cartaceo;
  - di comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita;
- che il testo dell'avviso di vendita inserito per estratto sui quotidiani contenga unicamente i seguenti dati: numero della procedura e del lotto; **nome e cognome del liquidatore**; diritto oggetto della vendita; ubicazione, tipologia e descrizione sommaria del bene; valore d'asta ed offerta minima per l'aggiudicazione; data, ora e luogo della vendita; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria; siti Internet); il liquidatore provvederà al pagamento dei singoli creditori mediante bonifico bancario, previo controllo del commissario giudiziale dell'esattezza dei bonifici da effettuare e con successiva immediata consegna di distinta dei bonifici eseguiti al commissario giudiziale;
- **Il commissario giudiziale provvederà a segnalare:**
- i. l'avvenuto aggiornamento dell'elenco dei creditori;
  - ii. il pagamento dei singoli acconti;



- iii. l'avvenuto pagamento del saldo;
- Il commissario giudiziale provvederà infine a depositare una rendicontazione delle spese della procedura.
  - Per quanto non previsto, si richiamano le norme di cui agli artt. 182 e segg. L.F. .
  - Dispone che il presente decreto sia comunicato alla parte ricorrente e al commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, nonché pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.
  - Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili, devono essere depositate nei modi che il giudice delegato si riserva di stabilire in uno con le modalità e condizioni dello svincolo.

Così deciso il giorno **06.08.2020** nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott. Alessandro Pellegri

Dott. Paolo Puzone







**TRIBUNALE DI MASSA  
Sezione Fallimentare**

Concordato preventivo di

R. C. P. n. 9/2018

**II GIUDICE DELEGATO**

letta l'istanza che precede depositata in data 18/09/2020 dal liquidatore giudiziale e sopra testualmente riportata;

vista la rinuncia alla nomina di membro del comitato dei creditori della società [REDACTED] srl;

preso atto del fatto che gli altri n. 2 membri nominati in sede di omologa ([REDACTED] srl e [REDACTED] srl) non hanno manifestato alcun interesse a ricoprire tale ruolo non riscontrando nessuna delle missive inviate dal liquidatore giudiziale;

ritenuto che pertanto, stante la espressa rinuncia di [REDACTED] e l'inerzia degli altri due creditori designati dal Tribunale, ricorrano i presupposti per la loro sostituzione di tutti e tre i creditori nominati dal tribunale con altri creditori che, all'esito delle approfondite verifiche effettuate dal liquidatore, hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumere tale ruolo;

**NOMINA**

Quale nuovo comitato dei creditori in sostituzione del precedente nominato in sede di omologa, i seguenti soggetti creditori

- Dott.ssa Ceccarelli Gemma,
- Dott. Aldo Parisi,
- Avv. Claudio Cipollini,

che hanno manifestato al liquidatore giudiziale la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo.

Si comunichi al Liquidatore Giudiziale per gli adempimenti conseguenti.

Massa li 24.09.2020

Il Giudice Delegato  
Dott. Alessandro Pellegri

